Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 331

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 31 dicembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 331 DEL 31 DICEMBRE 1971:

(12360)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 dicembre 1971, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, per la modifica degli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione relativi alla elezione del Presidente della Repubblica.

(12334)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971, n. **1127**.

Approvazione della convenzione stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.a., aggiuntiva alla convenzione 27 febbraio 1968, per la concessione di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Vista la convezione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italo-radio, successivamente incorporata nella società Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radioelettrici e radiotelegrafici, Società per azioni, contenente integrazioni alla convenzione 27 febbraio 1968 citata nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 140. — VALENTINI

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, integrativa dell'ultimo comma dell'art. 47 della convenzione stipulata il 27 febbraio 1968, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968.

Vista la convenzione 27 febbraio 1968, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Premesso che:

a) a norma dell'art. 47, ultimo comma, della convenzione anzidetta la società Italcable deve mettere a disposizione dell'Amministrazione i beni di sua proprietà non più convenientemente utilizzabili per il servizio gestito dalla società medesima;

b) la maggior parte dei beni anzidetti sono situati all'estero e in genere risulta conveniente per l'Amministrazione procedere alla loro alienazione, non essendovi altre concrete forme e possibilità di una diversa loro utilizzazione da parte dell'Amministrazione stessa;

c) tale alienazione si presenta tuttavia particolarmente complessa in relazione alle differenti legislazioni nazionali e tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per l'osservanza della procedura stabilita per l'alienazione dei beni di proprietà dello Stato;

d) in taluni casi occorre far luogo a detta alienazione con carattere d'urgenza in dipendenza dei ristretti e perentori termini posti dai Governi interessati per lo smantellamento delle installazioni operative, dai rispettivi territori, pena il trasferimento in proprietà di tali Governi dei beni stessi;

e) appare più conveniente ed opportuno, per la salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione, riservare alla Amministrazione medesima la facoltà di consentire alla società Italcable di procedere direttamente alla alienazione di detti beni, versandone il corrispettivo all'Amministrazione stessa con modalità da concordare;

f) la società si è dichiarata disposta a provvedervi, sulla base dei valori correnti di mercato e al prezzo che, per i beni situati all'estero, sarà riconosciuto congruo dalle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti;

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in seguito indicato per brevità « Amministrazione » rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Ernesto Lensi, e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione « Società », con sede in Roma, via Calabria, 46-48 e con capitale versato di L. 18.000.000.000 rappresentata dal presidente e amministratore delegato dott. ing. Carlo Enrico Martinato in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 17 dicembre 1969, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

All'art. 47 della convenzione 27 febbraio 1968, stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, si aggiungono i seguenti comma:

« Qualora l'Amministrazione non ritenga di poter utilizzare per i propri servizi il bene messo a disposizione, lo stesso bene potrà, previo benestare dell'Amministrazione, essere alienato dalla società la quale provvederà a versare, con modalità da concordare, il ricavato di pertinenza dell'Amministrazione medesima ».

« Per i beni situati all'estero, il prezzo dovrà essere dichiarato congruo, sulla base dei valori correnti di mercato, dalle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti ».

« La società attuerà comunque i provvedimenti necessari per evitare danni a persone e cose, in dipendenza dell'eventuale abbandono dei cavi telegrafici sottomarini, conseguente alla accertata impossibilità di una loro alienazione, ed informerà le Autorità competenti per l'adozione delle prescritte misure cautelative ».

Art. 2.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1971

p. La Società
Il presidente e amministratore delegato:
MARTINATO

p. L'Amministrazione
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
LENSI

1° Ufficio del Registro atti privati Roma Eseguita registrazione al n. 61268 - Mod. 71/M, addì 17 novembre 1971 - Esatte L. 2370.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1971, n. **1128.**

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Secondo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità;

Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del FEOGA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunità europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, per le quali si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non impegnate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate entro la data del 31 dicembre ad apposito conto corrente infruttifero di tesoreria e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione dalla commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, in relazione al regolamento (C.E.E.) n. 729/70 del Consiglio, in data 21 aprile 1970, non impegnate o liquidate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate dalle competenti amministrazioni entro la data del 31 dicembre al conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano nei confronti della « gestione finanziaria » della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi che l'A.I.M.A. deve effettuare in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il « finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. ».

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — PRETI — NATALI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 172. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1971, n. 1129.

Prelevamento di L. 483.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 483.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 483.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale del Consiglio di Stato (cap. n. 1574) . . . . . (integrazione necessaria in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze)		L. 1.000.000
Ministero delle finanze:		
Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni (cap. n. 1041) . . . . (per far fronte ad esigenze prima non adeguatamente prevedibili)		» 2.500.000
Ministero degli affari esteri:		
Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere (cap. n. 1618) (per indilazionabili esigenze sorte nel corso dell'anno a seguito dell'intensificarsi di visite ufficiali in Italia di Capi di Stato e Personalità politiche straniere)	L. 120.000.000	
Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero (cap. n. 3092)	» 60.000.000	
(integrazione occorrente per fronteggiare l'evacuazione della collettività italiana dal Pakistan e per predisporre un'adeguata assistenza)		» 180.000.000
Ministero dell'interno:		
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) . . . . (per inderogabili spese connesse alla recrudescenza della criminalità, con particolare riguardo alla Sicilia, alla Calabria ed alla Sardegna)		» 100.000.000
Ministero della marina mercantile:		
Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. n. 1041) . . . . (integrazione necessaria in relazione a sopravvenute esigenze prima non prevedibili)		» 200.000.000
		L. 483.500.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: FERRARI-AGGRADI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, è autorizzato il prelevamento di lire 483.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 1574 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	L.	1.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 1041. — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	»	2.500.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 1618. — Spese di cerimoniale, ecc.	»	120.000.000
Cap. n. 3092. — Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero, ecc.	»	60.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. .	»	100.000.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. n. 1041. — Compensi speciali, ecc.	»	200.000.000
	L.	483.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 154. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1971, n. **1130**.

Prelevamento di L. 4.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 4.500.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1971.

Signor Presidente,

le norme contenute nell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'alta autorità della predetta Comunità.

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a carico del Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono inscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti della società Acciaierie e ferriere del Caleotto (Lecco).

Con il presente provvedimento si dispone il prelevamento di lire 4.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 e l'assegnazione di uguale importo al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto.

Il Ministro per il tesoro: FERRARI-AGGRADI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, è autorizzato il prelevamento di lire 4.500.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 (di nuova istituzione — sotto la categoria V — « Trasferimenti ») « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 153. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1131.**

Donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Lugo.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Lugo con atto 4 febbraio 1963, n. 16841 di rep., a rogito dott. Giacomo Cattani, notaio in Lugo, del suolo edificatorio di mq. 141, sul quale, a cura e spese dello Stato, è già stata realizzata la sezione staccata di Lugo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 141. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971, n. **1132.**

Lascito di beni mobili ed immobili a favore dello Stato.

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione del lascito disposto con testamento olografo 17 dicembre 1959 e codicillo 19 giugno 1960, pubblicati con atto 18 agosto 1960, rep. n. 8482/5217, a rogito notaio Ottavio Ferrando di Sestri Levante, dall'avv. Marcello Rizzi, a favore dello Stato, consistente in un complesso di beni mobili (d'interesse storico, artistico e bibliografico) ed immobili (siti in Sestri Levante e in Piozzano) e subordinato alla condizione che l'intero patrimonio venga costituito in ente morale, da denominarsi « Galleria Rizzi », a cura del Ministero della pubblica istruzione e degli esecutori testamentari all'uopo designati, allo scopo di offrire al pubblico godimento, in confacente sede, nella città di Sestri Levante, il complesso dei suddetti beni mobili. In base alle succitate disposizioni testamentarie, le spese di custodia e di conservazione del patrimonio artistico dell'istituendo ente morale « Galleria Rizzi » vengono pagate con le rendite dei beni immobili in Sestri Levante, mentre le rendite dei beni immobili in Piozzano vengono devolute per metà a favore del sig. Tommaso Rizzi, cugino del testatore, a titolo di legato vita natural durante, e per l'altra metà a favore del menzionato ente.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 146. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 5743 del 20 ottobre 1971, con la quale il presidente della giunta regionale del Piemonte comunica che l'avv. Ettore Paganelli è stato designato a rappresentare detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro supplente;

Decreta:

L'avv. Ettore Paganelli è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica quale rappresentante della Regione del Piemonte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1971
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 44

(11645)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Determinazione delle quantità di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre e mettere in vendita durante l'anno 1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le sottoelencate ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1972;

Visti gli articoli 5, 6, 7, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1972:

Morfina base	kg. 15
Codeina base	» 686
Etilmorfina base	» 220
Diidrocodeina base	» 152
Idrocodone base	» 35

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli, 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1972:

Morfina base . .	kg. 15
Codeina base	» 686
Etilmorfina base	» 220

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1972:

Morfina base .	kg. 15
Codeina base . .	» 811
Etilmorfina base	» 260

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SALARS, via S. Francesco, 5, Camerlata (Como) è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1972:

Morfina base .	kg. 15
Codeina base	» 936
Etilmorfina base	» 300
Diidrocodeina base .	» 76
Idrocodone base .	» 70
Tebacone base	» 5

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(11979)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ceresole Reale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 15 settembre 1964, con la quale il comune di Ceresole Reale (Torino) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4 n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 19 del 19 aprile 1964;

Vista la delibera n. 22 del 9 giugno 1971, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Torino in data 5 ottobre 1971, con la quale il consiglio comunale di Ceresole Reale ha revocato la citata delibera n. 19 del 19 aprile 1964 e chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 26 ottobre 1971, con la quale il sindaco del comune di Ceresole Reale, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la revoca della domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ceresole Reale rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Ceresole Reale (Torino).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11638)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati esteri nelle classifiche di cui alle tabelle, allegato *B*, *C*, *E* al decreto legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegato *B*, *C*, *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali

Provenienza Paesi terzi:

Americani:

Revelation (40 scat. da gr. 35,44), da Lit. 13.250 a Lit. 13.500 il chilogrammo reale più dazio.

Inglesi:

(20 scatole da gr. 50)

The Balkan Sobranie Smoking Mixture, da Lit. 24.500 a Lit. 25.000 il chilogrammo reale più dazio;

The Balkan Sobranie Flake Ready Rubbed, da lire italiane 24.500 a Lit. 25.000 il chilogrammo reale più dazio;

Three Nuns, da Lit. 23.000 a Lit. 25.000 il chilogrammo reale più dazio;

Four Square (Green) Mixture, da Lit. 21.250 a lire italiane 21.750 il chilogrammo reale più dazio;

Capstan Navy Cut, da Lit. 18.500 a Lit. 21.000 il chilogrammo reale più dazio;

Mellow Smoking, da Lit. 20.750 a Lit. 21.000 il chilogrammo reale più dazio;

Craven Mixture, da Lit. 20.750 a Lit. 21.000 il chilogrammo reale più dazio;

Erinmore Mixture, da Lit. 18.250 a Lit. 18.500 il chilogrammo reale più dazio;

SIGARI

(Tabella *C*)

Provenienza Paesi terzi:

Cubani:

Montecristo n. 4, da Lit. 123.000 a Lit. 130.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Singulares, da Lit. 107.000 a Lit. 129.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Julietas, da Lit. 105.000 a Lit. 128.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Palmas Reales, da Lit. 102.000 a Lit. 111.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Aristocrats, da Lit. 89.000 a Lit. 106.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Perfectos, da Lit. 89.000 a Lit. 106.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Exquisitos Extra, da Lit. 94.000 a Lit. 104.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Quince, da Lit. 84.000 a Lit. 104.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Panetelas, da Lit. 79.000 a Lit. 95.000 il chilogrammo convenzionale più dazio.

Giamaicani:

La Tropical de Luxe Coronas, da Lit. 114.000 a lire italiane 129.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

La Tropical de Luxe Diplomats, da Lit. 101.000 a lire italiane 117.000 il chilogrammo convenzionale più dazio.

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Provenienza Paesi terzi:

Svizzere:

Philip Morris Multifilter, da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Turmac Super Oval, da Lit. 22.000 a Lit. 21.500 il chilogrammo convenzionale più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° gennaio 1972.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1971
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 300

(11830)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(11639)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(11640)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(11642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 7 dicembre 1971, n. 3877, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Novara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(11537)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 25701 in data 6 dicembre 1971 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952 la deliberazione di giunta n. 108 in data 23 ottobre 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera del 26 marzo 1971 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area riportata alla partita 1744 particelle 21 24 e 25.

(11459)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Siena

Con decreto provveditoriale n. 36701 del 9 dicembre 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 3 della legge 1° giugno 1971 n. 291, la deliberazione consiliare n. 1076 del 15 novembre 1971, con la quale il comune di Siena ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione del complesso didattico per gli istituti biologici della facoltà di medicina della Università di Siena, ai sensi della legge 28 luglio 1967 n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(11460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 settembre 1971 « Costituzione di collegi sindacali delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di varie province », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 ottobre 1971, alla pag. 6540, seconda colonna: *Cassa mutua provinciale di Ascoli Piceno*, rigo 5°, in luogo di « Valeriani Nicolino, sindaco *supplente* » leggasi: « Valeriani Nicolino, sindaco *effettivo* ».

(11515)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Nell'allegato al decreto ministeriale 15 ottobre 1971 « Tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia ed il Belgio », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, alla pagina 35, tabella di destra, ultimo rigo, colonna ICH 4, dove è scritto: « 04 » leggasi: « 304 ».

(11559)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « San Pellegrino ».

Con decreto n. 1188 del 7 dicembre 1971, la San Pellegrino S.p.a. con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « San Pellegrino » che sgorga dalle « Sorgenti di San Pellegrino » in territorio del comune di San Pellegrino (Bergamo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti delle capacità di circa 1 litro, ½ litro ed ¼ di litro, che saranno contrassegnati da etichette delle dimensioni rispettivamente di cm. 23 × per cm. 10,7 per i recipienti da circa 1 litro, di cm. 20,5 × cm. 9,2 per quelli da circa ½ litro, di cm. 16,7 × cm. 8 per quelli da circa ¼ di litro.

Le nuove etichette differiscono dalle precedenti allegate al decreto n. 826 per la modifica della ragione sociale della società e per l'aggiornamento delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica.

In alto al centro dell'etichetta è riportata la dizione: San Pellegrino S.p.a. Milano; nel riquadro di sinistra è riportata, in alto, la nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 8 settembre 1970 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del laboratorio provinciale di igiene di Firenze, reparto chimico; in basso segue la dicitura « addizionata di gas acido carbonico » e la nuova analisi batteriologica eseguita in data 7 agosto 1970 dal prof. Guido Biffi Gentili, nello stesso laboratorio provinciale di igiene di Firenze.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. Restano invariati formato, disegni, colore, caratteri ed altre diciture autorizzate con il decreto ministeriale n. 826 del 22 luglio 1964.

(11461)

Autorizzazione all'amministrazione dell'arcispedale « S. Anna » di Ferrara ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermiere professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/29.1 in data 20 novembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'arcispedale « S. Anna » di Ferrara è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso la scuola per infermieri professionali.

(11558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Carducci » di Firenze, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia n. 3258/1 del 10 giugno 1969 la cassa scolastica della scuola media statale « G. Carducci » di Firenze, è autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare a « Aurelio Nicolodi » già alunno della suddetta scuola.

(11215)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica di Albiano-Ceparana, Albiano Magna

Con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste in data 13 dicembre 1971, è stato approvato — con modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Albiano-Ceparana, con sede in Albiano Magna (Massa Carrara) deliberato dal consiglio dei delegati in data 24 settembre 1971.

(11661)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Vercelli

Con decreto ministeriale 14 settembre 1971, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, per l'annata venatoria 1971-72 l'esercizio venatorio nella provincia di Vercelli è limitato secondo le seguenti modalità:

1) Divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, a tutte le specie di selvaggina esistenti, nella zona faunistica delle Alpi nella provincia di Vercelli, sino al giorno 11 settembre 1971 compreso;

2) Divieto di caccia al francolino di monte, al capriolo, al cervo, al cinghiale, al daino, alle giovani marmotte dell'anno;

3) Divieto di caccia alla marmotta dopo il giorno 3 ottobre 1971;

4) Divieto di caccia al camoscio prima del giorno 3 ottobre 1971 e dopo il 4 novembre 1971;

5) Divieto di caccia alla starna limitatamente al settore biellese della zona faunistica delle Alpi.

(11660)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 43, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dalla signora Sacerdoti Lidia ved. Luzzatto, avverso il provvedimento n. 27404 in data 23 febbraio 1967 del prefetto di Padova, con cui è stata negata alla ricorrente l'autorizzazione ad installare in Abano-Terme, via Giusti, un impianto per la distribuzione automatica dei carburanti.

(11658)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 24 febbraio 1969, dall'agente tecnico di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Tomasello Carmelo, per l'annullamento del decreto ministeriale 23 agosto 1968 con il quale all'interessato veniva inflitta, a decorrere dal 1° settembre 1968, la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per la durata di un mese, con privazione dello stipendio e degli assegni, per comportamento non conforme al decoro delle funzioni, avente carattere di particolare gravità.

(11654)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo, è stato accolto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Pennacchioli Mauro e Persi Assunta ved. Pennacchioli avverso il provvedimento di rigetto della domanda di equo indennizzo da essi presentata nella qualità di figlio e moglie del defunto ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Pennacchioli Aurelio.

(11655)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 8 luglio 1969 dal fattorino nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Paolini Elio, per l'annullamento del decreto ministeriale 15 gennaio 1969 con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico, prodotto dall'interessato, avverso la denegata concessione dei congedi prima del collocamento in aspettativa per servizio militare di leva.

(11656)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.702.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11490)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11481)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi deell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11482)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11483)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.385.001, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11484)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.100.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11485)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 927.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11502)

Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 611.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11504)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.579.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11488)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1971 il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 540.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11489)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 443.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11491)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 419.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11492)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Isernia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 321.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11493)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.628.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11494)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.635.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11495)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11496)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.584.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11497)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11498)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.053.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11499)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.636.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11500)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.474.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11501)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11486)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971, il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11487)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 100.186.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11503)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11505)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Pomigliano D'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11506)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.037.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11507)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11508)

Autorizzazione al comune di Sesto S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Sesto S. Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 737.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11509)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11510)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11511)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11512)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 763.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11513)

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Banca agricola popolare di Matino e Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino, ad estendere le operazioni di credito agrario in altri comuni della provincia di Lecce.

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 26 ottobre 1962, 20 maggio 1965 e 24 novembre 1970, con i quali la Banca agricola di Matino, ora Banca agricola popolare di Matino e Lecce società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino (Lecce) è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, nu-

mero 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Matino, Melissano, Ruffano, Supersano, Cutrofiano, Ugento, Racale, Alliste, Taurisano, Lizzanello, Cavallino, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Vernole, Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Botrugno, Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Giuggianello, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Nociglia, Ortelle, Patù, Presicce, Salve, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Specchia, Spongano, Surano, Taviano, Tiggiano, Uggiano la Chiesa e Giurdignano, tutti in provincia di Lecce;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962,

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca agricola di Matino, ora Banca agricola popolare di Matino e Legge - società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino (Lecce), con i propri decreti 26 ottobre 1962, 20 maggio 1965 e 24 novembre 1970, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Arnesano, Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Corigliano d Otranto, Cursi Gallipoli, Guagnano, Lecce, Martano, Martignano, Neviano, Palmariggi, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Sannicola, Seclì, Sogliano Cavour, Sternatia, Surbo, Zollino e Melpignano, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47 terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola popolare di Matino e Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11463)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 29 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	594,60	594,60	594,60	594,60	594,60	594,47	594,60	594,60	594,60	594,50
Dollaro canadese	593,60	593,60	593,80	593,60	593,90	594,07	593,50	593,60	593,60	593,50
Franco svizzero	151,695	151,695	151,60	151,695	151,60	151,75	151,69	151,695	151,69	151,65
Corona danese	83,82	83,82	83,83	83,82	83,90	83,86	83,815	83,82	83,82	83,80
Corona norvegese	88,23	88,23	88,35	88,23	88,20	88,56	88,28	88,23	88,23	88,25
Corona svedese	121,42	121,42	121,35	121,42	121,40	121,59	121,40	121,42	121,42	121,40
Fiorino olandese	181,505	181,505	181,45	181,505	181,40	181,75	181,50	181,505	181,50	181,40
Franco belga	13,132	13,132	13,1275	13,132	13,08	13,13	13,13	13,132	13,13	13,10
Franco francese	113,765	113,765	113,70	113,765	113,70	113,75	113,78	113,765	113,76	113,75
Lira sterlina	1515,05	1515,05	1514,75	1515,05	1514,75	1514,65	1514,95	1515,05	1515,05	1515 —
Marco germanico	181,14	181,14	181,05	181,14	181,20	181,45	181,13	181,14	181,14	181,15
Scellino austriaco	25,0575	25,0575	25,04	25,0575	25 —	25,05	25,55	25,0575	25,05	25,05
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,75	21,85	22 —	21,78	21,80	21,85	21,85	21,80
Peseta spagnola	9,024	9,024	9,0215	9,024	9 —	9,01	9,022	9,024	9,02	9 —

Media dei titoli del 29 dicembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	99,45
Redimibile 3,50% 1934	100,375
» 3,50% (Ricostruzione)	88,375
» 5% (Ricostruzione)	95,35
» 5% (Riforma fondiaria)	95,40
» 5% (Città di Trieste)	95,40
» 5% (Beni esteri)	93,80
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50% » » 1968-83	92,875
» 5,50% » » 1969-84	95,375
» 6% » » 1970-85	99,675
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,025
» » » 5,50% 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,725
» » » 5,50% 1977	100,375
» » » 5,50% 1978	99,80
» » » 5,50% 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,40
» 5% (» 1° aprile 1974)	97,95
» 5% (» 1° aprile 1975)	95,70
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,60
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	98,525
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,60
Dollaro canadese	593,59
Franco svizzero	151,692
Corona danese	83,17
Corona norvegese	88,255
Corona svedese	121,41
Fiorino olandese	181,502
Franco belga	13,131
Franco francese	113,772
Lira sterlina	1515 —
Marco germanico	181,135
Scellino austriaco	25,056
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	9,023

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1971, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1971			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970			15.711		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	9.088.199			
	residui	1.126.641			
	Totale		10.214.840		
Accensione di prestiti	competenza	1.694.219			
	residui	4.144			
	Totale		1.698.363		
Spese correnti	competenza			8.003.270	
	residui			1.685.426	
	Totale				9.688.696
Spese in conto capitale	competenza			2.068.781	
	residui			680.503	
	Totale				2.749.284
Rimborso di prestiti	competenza			162.841	
	residui			71.714	
	Totale				234.555
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		6.520.037		5.842.280	
Conti correnti		25.448.192		24.734.175	
Incassi da regolare		5.246.099		5.389.542	
Altre gestioni		14.387.469		13.601.437	
	Totale		51.601.797		49.567.434
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		250.310		296.868	
Pagamenti da regolare		362.737		505.730	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.140.143		2.429.151	
Altri crediti		16.874.262		17.668.199	
	Totale		19.627.452		20.899.948
	Totale complessivo		83.158.163		83.139.917
Fondo di cassa al 30 novembre 1971					18.246
	Totale a pareggio		83.158.163		83.158.163

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1971 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		18.246	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	46.714		
Pagamenti da regolare	303.480		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.152.783		
Altri crediti	2.591.185		
Totale crediti		4.094.162	
In complesso			4.112.408
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.579.609		
Conti correnti	2.967.219		
Incassi da regolare	330.420		
Altre gestioni	1.383.196		
Totale debiti			10.260.444
Situazione del Tesoro (passività)			6.148.036

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1971 L. 242.498 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(12451)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1971

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.802.437.480.743 —
Cassa	»	42.204.862.034 —
Portafoglio su piazze italiane	»	999.968.721.431 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	740.732.465 —
Anticipazioni	»	543.888.443.911 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.327.636.739.590 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	4.091.944.550.734 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	873.778.634.523 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.127.402.007.875 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	152.203.399.806 —
Spese	»	209.759.071.462 —
	L.	12.510.964.644.575 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	12.089.897.303.881 —
	L.	24.600.861.948.456 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE	L.	24.602.630.431.572 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		6.475.058.414.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		67.359.307.190 —
Depositi in conto corrente liberi	»		231.886.040.439 —
Conti correnti vincolati	»		4.364.017.661.127 —
Creditori diversi	»		1.109.013.550.961 —
Rendite del còrrente esercizio	»		233.191.256.397 —
	L.		12.480.526.230.114 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	16.108.995.113 —	
Fondo di riserva straordinario	»	14.029.419.348 —	30.438.414.461 —
	L.		12.510.964.644.575 —
Depositanti	»		12.089.897.303.881 —
	L.		24.600.861.948.456 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE	L.		24.602.630.431.572 —

(12452)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere generale PESCATORE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Tredozio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Tredozio, nella Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza, e sostituzione della Cassa rurale ed artigiana incorporante nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Tredozio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 25 aprile 1971, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Tredozio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Tredozio (Forlì), e della Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima da parte della seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Tredozio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Tredozio (Forlì), nella Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Tredozio (Forlì).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(11915)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 1° ottobre 1971 dal sig. Beranck Mario, nato a Pirano (Pola) il 5 aprile 1946, residente a Trieste, in via Ciamician, 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Berani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Beranek Mario è ridotto nella forma italiana di Berani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 novembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(11211)

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Pola n. 491 di data 19 dicembre 1930, con il quale il cognome della signora Elsa Roganovich, nata a Pola il 1° settembre 1907, venne ridotto in forma italiana di « Roccani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 13 ottobre 1970, corredata della prescritta documentazione, della figlia della predetta, signora Roccani Liliana in Polo, nata a Pola il 1° gennaio 1930, residente a Bolzano, in via Roma, 15, con la quale chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Roganovich », posseduto dalla madre prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la nota n.K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato a questa prefettura il potere di revocare i decreti di riduzione di cognomi a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara, cedute alla Jugoslavia;

Decreta:

Il cognome di Roccani nei confronti dell'istante Roccani Liliana in Polo è restituito nella forma originaria di « Roganovich ».

Il sindaco di Bolzano è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 novembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(11210)

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Pola n. 464 di data 25 marzo 1933, con il quale il cognome del sig Giordano Zerial, nato a Capodistria (Pola) il 24 marzo 1920, residente a Trieste, in viale Campi Elisi, 40, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 27 ottobre 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Zerial »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il dereto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Vista la nota n.K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato a questa prefettura il potere di revocare i decreti di riduzione di cognomi a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara, cedute alla Jugoslavia;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Pola n. 494 di data 25 marzo 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Giordano Zeriali è restituito nella forma originaria di « Zerial ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Degrassi Nerina, nata a Isola d'Istria il 27 settembre 1922, moglie;

Zerial Marino, nato a Trieste l'8 agosto 1958, figlio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(11534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1972

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sull'imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1972.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 1972, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 3 aprile 1972, corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza *ad una delle altre categorie indicate* nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1971
Registro n. 35 *Grazia e giustizia, foglio n.* 275

(11663)

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti la Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, *sull'ordinamento forense*; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1972.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 500 dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 15 aprile 1972 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno de ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

30 maggio 1972: ricorso per Cassazione in materia civile;
1° giugno 1972: ricorso per Cassazione in materia penale;
3 giugno 1972: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1971
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 274

(11652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lentini

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lentini (Siracusa);

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lentini, nell'ordine appresso indicato:

1. Salvo dott. Antonino	punti	81,68	su 132
2. Ilari dott. Virgilio	»	78,21	»
3. Bertino dott. Giuseppe	»	78,06	»
4. Vacirca dott. Salvatore	»	77,33	»
5. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
6. Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
7. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»
8. Maddalone Pasquale	»	74,60	»
9. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
10. Caruana Salvatore	»	73,50	»
11. Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
12. Perri Marziale	»	73,02	»
13. Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
14. Salerno dott. Vincenzo	»	72,23	»
15. Milanesi dott. Luigi	»	71,85	»
16. Mantelli Erminio	»	70,98	»
17. Puglisi dott. Carmelo	»	70,57	»
18. De Negri dott. Errico	»	69,99	»
19. Forlani dott. Remo	»	69,45	»

20. De Pascale dott. Mario . .	punti	69,18	su 132
21. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
22. Faissola Giovanni	»	68,22	»
23. Fulciniti dott. Salvatore .	»	68,10	»
24. Filippi dott. Davide	»	67,95	»
25. Facchini Mario	»	67,72	»
26. Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
27. Capitanelli dott. Nerino	»	67,62	»
28. Romeo dott. Angelo	»	67,61	»
29. Sperduti dott. Michele .	»	66,87	»
30. Delli Paoli dott. Dante .	»	66,83	»
31. Alberti Pietro	»	66,46	»
32. Achilli Amedeo	»	66,06	»
33. Labriola Antonio	»	65,85	»
34. Miceli Vittorio	»	65,69	»
35. Travaglini dott. Giuseppe	»	64,65	»
36. Taranto Fausto .	»	64,33	»
37. Stenghele dott. Giuseppe .	»	63,89	»
38. Guercio Aldo Stefano	»	63,49	»
39. Piscitelli Ferruccio	»	63,04	»
40. La Placa Cataldo .	»	61,46	»
41. Trullo Antonio .	»	59,76	»
42. Persoglio Domenico	»	57,04	»
43. Nepomuceno Renato	»	55,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(11572)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno (Vicenza);

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno, nell'ordine appresso indicato:

1. Bortolan dott. Mariano .	punti	92,78	su 132
2. Piccoli dott. Bruno .	»	92,52	»
3. Pianalto dott. Gelindo .	»	81,99	»
4. D'Ancona dott. Antonio .	»	81,36	»
5. Vernuccio dott. Giovanni . . .	»	80,35	»
6. Tognazzi Luciano .	»	79,23	»
7. Geraci dott. Vincenzo .	»	78,92	»
8. Sallustio dott. Vito .	»	78,51	»
9. Spani dott. Tommaso . . .	»	78,06	»
10. Mastrangelo dott. Domenico	»	77,80	»
11. Raglianti dott. Luigi	»	77,21	»
12. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
13. Vitale Francesco .	»	76,33	»
14. Pace dott. Delio	»	76,05	»
15. Maddalone Pasquale, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,60	»
16. Azzi dott. Palmiro .	»	75,60	»
17. Rollone Eusebio .	»	75 —	»
18. Milanesi dott. Luigi	»	74,85	»
19. Mussetti Tranquillo .	»	74,75	»
20. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
21. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
22. Bartalena dott. Valentino	»	73,19	»
23. Pontarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
24. Laurenza dott. Giovanni .	»	72,90	»
25. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
26. Moriconi dott. Benito .	»	72,24	»
27. Settis Rocco	»	71,89	»
28. Parini Antonio	punti	71,66	su 132
29. Imboldi dott. Rocco Emilio . . .	»	71,19	»
30. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
31. Bianchi Rodolfo	»	70,87	»
32. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
33. De Pascale dott. Mario . . .	»	70,18	»
34. De Negri dott. Errico . . .	»	69,99	»
35. Bertoni dott. Peppino . . .	»	69,97	»
36. Milanaccio dott. Pier Paolo . .	»	69,88	»
37. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
38. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
39. Faissola Giovanni	»	68,22	»
40. Sperduti Michele	»	66,87	»
41. Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
42. Alberti Pietro	»	66,46	»
43. Travaglini dott. Giuseppe . . .	»	65,65	»
44. De Flumeri Francesco Paolo . .	»	65,52	»
45. Tarella dott. Domenico	»	65,42	»
46. Stenghele Giuseppe	»	64,89	»
47. Amistani Elio	»	64,80	»
48. Piscitelli Ferruccio	»	64,54	»
49. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
50. Ceruti Giuseppe	»	63,14	»
51. Pellegrini Guelfo	»	62,47	»
52. Agnoli Mario	»	61,62	»
53. Dell'Orso dott. Urbano	»	61,06	»
54. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
55. Pacifici Luigi	»	60,66	»
56. Narducci Fiorenzo	»	60	»
57. Pascale Vittorio	»	58,59	»
58. Suelzu dott. Clemente	»	58,52	»
59. Nepomuceno Renato	»	57,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(11571)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di perito nucleare in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, integrato dal decreto ministeriale 29 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantasette posti (ridotti a cinquanta giusta art. 1 del succitato decreto ministeriale 29 luglio 1971) di perito nucleare in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di perito nucleare in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, indetto con il decreto ministeriale 31 ottobre 1970 ed integrato con il decreto ministeriale 29 luglio 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Macrì dott. Domenico, ispettore generale.

Membri:

Nardovino dott. Gennaro, ispettore generale;

Tirone dott. Mario, fisico superiore;

Baldascini prof. Massimo, ordinario di fisica nucleare presso l'istituto tecnico industriale «Fermi» di Roma;

Lemmi prof. Augusto, ordinario di matematica presso l'istituto tecnico industriale «Vallauri» di Roma.

Segretario:

Monaco dott. Luigi, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Registro n. 57 *Difesa, foglio n.* 305

(11746)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a venti posti di segretario generale nel ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la tabella *A* allegata alla citata legge 125/1968, concernente il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che nel predetto ruolo sono disponibili venti posti di segretario generale, da mettere a concorso per titoli, a norma dell'art. 2 della citata legge n. 125/1968;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di segretario generale nel ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1, potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

Art. 3.

Gli aspiranti, che intendano partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), apposita domanda su carta da bollo, debitamente sottoscritta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente **art. 3.**

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in duplice copia, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni, che si presentano.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e pubblicazioni presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.

I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco in duplice copia, se perverranno dopo il termine di presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome, il nome, il domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni;

b) la data ed il luogo di nascita;

Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al precedente art. 5 non saranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) (per i candidati funzionari delle camere di commercio) un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

b) tutti i titoli, compresi quelli relativi a servizi civili e militari, che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura, della sua preparazione professionale e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

I servizi civili non di ruolo dovranno essere documentati con certificati — rilasciati dalle pubbliche amministrazioni presso le quali i candidati hanno prestato servizio — attestanti la durata del servizio e la categoria di appartenenza.

I servizi civili di ruolo dovranno essere documentati con la presentazione della copia dello stato matricolare.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari e, se presentate a parte, sull'involucro dovranno venire riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa.

I titoli di cui al precedente punto *b*) da allegare alla domanda o, comunque, da far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e non potranno essere rettificati.

Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda o, comunque, trasmesse entro i termini suindicati.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli prodotti dai candidati, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente;

da un docente universitario di materie economico finanziarie;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Art. 9.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di massima e relativi coefficienti, ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti di segretario generale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A parità di merito saranno applicate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Art. 10.

Alla destinazione dei vincitori dei posti di segretario generale di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere delle camere di commercio interessate.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina a segretario generale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (parametro 530) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio, per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1971
Registro n. 11, *foglio n.* 362

(11573)

MINISTERO DEL TESORO

Commissioni medica e giudicatrice dei concorsi a posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con le qualifiche di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, di cuciniere, di addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi o abrasivi, di manovale specializzato di fonderia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 15 aprile 1971, n. 462959, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1971, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 349, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309: concorso a quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche; concorso a tre posti di cuciniere; concorso a quattro posti di addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi o abrasivi; concorso a tre posti di manovale specializzato di fonderia;

Vista la legge 4 novembre 1950 n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Decreta:

Art 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati ai concorsi a posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: quattro posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche; tre posti di cuciniere; quattro posti di addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi o abrasivi; tre posti di manovale specializzato di fonderia, indetti con decreto ministeriale 15 aprile 1971, n. 462959, è costituita, a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

De Vito dott. Francesco, medico in servizio presso la Zecca;

La Vigna dott. Eugenio, tenente colonnello medico presso il Comando generale della guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono costituite, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 15 aprile 1971, le seguenti commissioni:

Concorso a quattro posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, vice direttore tecnico della Zecca;
Bonelli Giorgio capotecnico principale della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a tre posti di cuciniere:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, vice direttore tecnico della Zecca;
Girlanda cav. uff. Mario, capotecnico capo della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a quattro posti di addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi o abrasivi:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere della Zecca;
Tosti Silio, capotecnico principale della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a tre posti di manovale specializzato di fonderia:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere della Zecca;
Girlanda cav. uff. Mario, capotecnico capo della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

La spesa graverà sul capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 per l'importo presunto di L. 857.600.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1971

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1971
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 240

(11743)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1786 del 5 giugno 1971 con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti alla data del 30 novembre 1968;

Atteso che le ostetriche Accornero Elisabetta, Genovesio Giuseppina, Quirico Emma Rosa e Ferro Anna Maria non hanno assunto regolare servizio entro il termine prefissato loro dalle amministrazioni consorziali interessate;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso di che trattasi approvata con proprio decreto n. 1785 del 5 giugno 1971, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa e le dichiarazioni di rinuncia preventiva ad eventuali ulteriori nomine sottoscritta dalle candidate Accornero Elisabetta, Quirico Emma Rosa, Ferro Anna Maria e Pistone Clara;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281 e 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto n. 1786 del 5 giugno 1971 in premessa citato è modificato come segue:

l'ostetrica Conti Anna Maria è dichiarata vincitrice della condotta consorziale Villafranca-Cantarana-Maretto e Roatto;

l'ostetrica Poli Elsa è dichiarata vincitrice della condotta consorziale di Montafia-Capriglio-Viale-Cortazzone e Soglio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 10 dicembre 1971

Il medico provinciale: Ragusa

(11574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2037 in data 12 ottobre 1970, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla;

Visto il proprio decreto n. 1751 in data 22 ottobre 1971, con il quale veniva disposta l'ammissione dei candidati al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 1105 in data 23 luglio 1971, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla predetta commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla:

1. Panconi Pier Alessandro . . . . punti 137,385
2. Pancaldi Giorgio » 130,200

Il presente decreto sarà inscrito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della locale prefettura, del comune di Aulla e di questo ufficio.

Massa, addì 10 dicembre 1971

Il medico provinciale: Catassi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2043 in pari data, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pier Alessandro Panconi è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla.

Il predetto dott. Panconi dovrà assumere servizio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Massa, addì 10 dicembre 1971

Il medico provinciale: Catassi

(11520)

ANTONIO SESSA, *direttore* Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.